XIII ASSEMBLEA NAZIONALE DEGLI OSSERVATORI SULLA GIUSTIZIA CIVILE

Reggio Emilia 8-10 Giugno 2018

**LE REGOLE DEL DIRITTO TRA AUTONOMI PRIVATA, ADR E PROCESSO**

**Gruppo 2: Prassi condivise su liquidazione, oneri di allegazione e prova in tema di danno alla persona**

Coordinatori dei lavori di sabato 9 giugno

Bologna: Avv. Alessandro Lovato

Milano: Dott. Damiano Spera

Reggio Calabria: Avv. Paola Carbone

Rimini: Avv. Fabrizio Pulè

Roma: Dott.ssa Corinna Papetti

Report di domenica 10 giugno

Osservatorio di Reggio Emilia: avv. Cristina Cataliotti

Report redatto dall’avv. Cristina Cataliotti, con la collaborazione di: Avv. Monica Ranellucci; Avv. Cesare Grappi ed Avv. Raffaele Coluccio.

\* \* \*

Breve introduzione

Nel bellissimo intervento introduttivo dell’Assemblea, Luciana Breggia ha parlato a lungo di **Umanità**, descrivendola come traiettoria che attraversa tutti i Gruppi di Lavoro.

Ha sottolineato come la scelta del modo di agire nell’ambito della giustizia debba essere politica ed etica e di come occorra selezionare cosa possa o non possa essere automatizzato.

L’udienza, ci ha detto, deve essere il luogo di costruzione di fiducia tra i Magistrati e gli Avvocati, in quanto il processo non è fatto solo di codici, ma di relazione con le persone, con le loro emozioni, i loro sentimenti. Le udienze sono utili e sono luoghi di lingua parlata non solo scritta.

E la giurisdizione deve mettere al centro la tutela dei diritti fondamentali e deve dare voce a chi non ne ha, prendendo in esame ogni singolo caso concreto.

Umanità, dunque, come abilità a rispondere.

Anche nel “Gruppo danno alla persona” che, ad un occhio poco attento, sembrerebbe doversi occupare solo di Tabelle e di numeri, è emerso spesso il concetto di **Umanità**.

Si è riflettuto a lungo sul senso della sofferenza umana, sulle molteplici sfaccettature che può assumere, su come possa incidere sulla qualità dell’esistenza, sia per il diretto danneggiato che per coloro che gli sono stati vicini.

In una società in cui si assistite al superamento in variegate forme della famiglia tradizionalmente intesa, in cui si creano legami solidi e profondi anche tra soggetti non legati da vincoli di sangue o di coniugio, ci siamo interrogati su a chi spetti la tutela risarcitoria, come vada allegata e/o provata la sofferenza e come si possa procedere alla quantificazione di un danno così intimo e di difficile esteriorizzazione.

Riflessioni di natura etica, morale, filosofica e sociologica hanno finito per intrecciarsi in modo inevitabile con questioni di natura e connotazione giuridica, rispecchiando il diritto, l’evolversi delle esigenze umane e la necessità di adeguarne le tutele.

\* \* \*

Descrizione dei lavori

Hanno partecipato ai lavori del Gruppo e sono intervenuti nel dibattito Giudici e Avvocati di numerosi Osservatori: in primo luogo gli Osservatori di Milano e Roma, Avellino, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Reggio Calabria, Rimini, Salerno, Torino, Napoli ed il neonato Osservatorio di Reggio Emilia. Sono stati esaminati e discussi vari temi, relativamente ai quali il dibattito è stato acceso e ha consentito di dare risposta a dubbi interpretativi e di sollecitare riflessioni su questioni che rimangono tuttora aperte e ci impongono di tenere vivo il confronto.

Benché gli Osservatori rifuggano individualismi e personalismi, vengono di seguito riportati, i singoli interventi (con il nome di chi è intervenuto) selezionati per ragioni di economia tra tanti, in quanto i partecipanti hanno riferito che non sempre il loro pensiero rispecchiava quello di tutti i componenti dell’Osservatorio di appartenenza. Questo comprova che, all’interno dei singoli Osservatori, il dibattito sia sempre vivo tanto da doversi sempre tendere a raggiungere uniformità di vedute su temi così delicati.

I lavori sono stati introdotti, diretti e coordinati con grande professionalità e in modo da dare spazio a tutti da **Damiano Spera** e **Corinna Papetti** e importanti spunti di riflessione sono stati sollecitati anche dagli altri coordinatori.

**Il primo punto trattato è stato quello dell’onere di allegazione e prova in tema di personalizzazione del danno biologico, permanente e temporaneo.**

**Damiano Spera** ha introdotto l’argomento richiamando le recentissime sentenze Cass. Civ. **R.G. n**. **901/2018 Presidente-Rel. Travaglino** e Cass. Civ. **R.G. n. 7513/2018 Travaglino (Presidente Travaglino- Rel. Rossetti).**

La prima pronuncia ribadisce la natura, oltre che unitaria, omnicomprensiva del danno non patrimoniale; il risarcimento, deve pertanto avere ad oggetto il pregiudizio complessivamente subìto tanto sotto l’aspetto della sofferenza interiore quanto sotto il profilo dell’alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, con il doppio limite costituito dalla necessità di evitare duplicazioni risarcitorie ed il superamento della soglia di tollerabilità. Dunque, con esclusione dei danni definiti bagatellari.

La seconda pronuncia contiene il così detto “decalogo”, i cui punti, sono stati richiamati nella giornata di ieri e sono stati per lo più condivisi da **Damiano Spera**.

Si è evidenziato, in particolare, la sostanziale corrispondenza fra concetto di danno biologico e danno dinamico relazionale, la possibilità di dare luogo a personalizzazione del danno solo allorché vengano in rilievo circostanze peculiari, non già considerate nella valutazione del punto base, la necessità di allegare e provare, ai fini del riconoscimento della personalizzazione, i fatti costitutivi posti alla base della pretesa risarcitoria.

Se ciò non ha costituto oggetto di particolare contestazione all’interno del Gruppo non lo stesso può dirsi relativamente a quanto stabilito dal punto 8 del “decalogo” e cioè che in presenza di un danno alla salute non “*costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).”*

Ad avviso di **Damiano Spera** infatti il non potere fare ed il dolore per non potere fare (sofferenza interiore) rappresentano due facce della stessa medaglia e il separato risarcimento degli stessi si sostanzia in una duplicazione del medesimo danno.

Si è così aperta una vivace discussione sul punto e sul tema delle **allegazioni** e delle prove in materia di personalizzazione del danno.

**Corinna Papetti**, **(Magistrato del Tribunale di Roma)**: ha evidenziato che le Tabelle Romane sono strutturate in modo da prevedere anche il principio di personalizzazione, sulla base della peculiarità del caso specifico.

Onde evitare il rischio di riconoscere uguale ristoro economico ad ipotesi di danno fra loro molto diverse, Il Giudice è chiamato a soppesare in modo particolarmente penetrante la specificità del caso sottoposto al suo vaglio, tenendo conto delle abitudini di vita del soggetto, di ciò che era solito fare e che in seguito gli è stato precluso.

Per quanto la prevedibilità sia importante la personalizzazione del caso concreto è una garanzia di giustizia.

*Si è fatto un es.: se la coltivazione dell’orto rappresentava una parte importante della vita di una persona, l’impossibilità di potervi provvedere a seguito delle lesioni subite, è fatto da tenere in debito conto per la liquidazione del danno.*

**Corinna Papetti**, pur avendo posto in luce quelli che ritiene siano gli aspetti positivi delle Tabelle di Roma, per onestà intellettuale ha precisato che dette tabelle sono applicate solo a Roma.

Sono seguiti una serie di interventi:

**Alessandro Lovato (Osservatorio di Bologna**): ha riferito che, all’indomani delle sentenze di San Martino, l’Osservatorio di Bologna si è posto il problema di come valorizzare il danno da sofferenza e il danno da compromissione della componente dinamico-relazionale. Dopo numerosi incontri con i medici legali, sono stati modificati i quesiti da sottoporre al CTU. In modo particolare, nel quesito è stata prevista la possibilità (solo eventuale) di chiedere al CTU se il danno da compromissione della componente dinamico-relazionale, che il periziando deve avere provato e allegato, possa essere effettivamente cagionato dalla lesione riscontrata.

**Cristina Lembo (Osservatorio Salerno**): ha accennato al tentativo compiuto alcuni anni fa dall’Osservatorio di Salerno di predisporre una Tabella in grado di quantificare la sofferenza psichica, tentativo poi naufragato. Ciò testimonia quanto sia difficile incasellare in Tabelle e quantificare danni con connotazioni così soggettive e personali. Ha, altresì, evidenziato l’importanza di sottoporre al CTU quesiti specifici (non standard) a seconda delle allegazioni e delle richieste delle parti.

**Jacopo De Fabrizis (Osservatorio di Firenze**): ha rilevato come il concetto di allegazione sia fondamentale ai fini di un giusto risarcimento: l’individuazione del danno e il suo riconoscimento non possono che dipendere dalla specifica allegazione del fatto, dal quale deve emergere con chiarezza anche il tipo di sofferenza patita dal soggetto. Ciò non può essere desunto dalla risposta ad un quesito standard rivolto al CTU.

**Michele Monnini (Osservatorio di Firenze)**: ha censurato la prassi adottata presso il Tribunale di Firenze di disporre la CTU senza aver istruito la causa in ordine ai fatti costitutivi.

L’obbiettivo della ragionevole durata del processo, ha detto, non può andare a discapito del raggiungimento della prova e l’istruttoria piena ed esaustiva comprovante i fatti a fondamento della domanda deve precedere il conferimento dell’incarico al medico legale.

**Damiano Spera**: ha espresso condivisione al riguardo, sottolineando come questa successione logica della struttura del processo debba avvenire soprattutto qualora siano contestati i fatti allegati dal danneggiato che possono influire sull’accertamento e la quantificazione del danno.

**Paola Carbone (Osservatorio di Reggio Calabria)**: ha precisato comeanche a Reggio Calabria la personalizzazione venga presa in esame e riconosciuta solo in caso di specifiche e puntuali allegazioni da parte del danneggiato. Ha aggiunto che, a fronte di specifiche e puntuali contestazioni dei fatti allegati, il Tribunale istruisce la causa prima con l’assunzione delle prove dedotte e successivamente dispone la CTU, cui non viene mai demandato l’accertamento della sofferenza.

**Luigi La Battaglia (Cassazione)**: è partito da una domanda:consulenza tecnica prima o dopo? E ha dato una risposta: l’ordine è una questione di importanza relativa; disporre la CTU prima per non perdere tempo non è un fatto rilevante. Il problema è, piuttosto, stabilire come debba essere raggiunta la prova delle circostanze e come si debba procedere alla liquidazione del danno una volta ritenuto configurabile.

Ha evidenziato come sia fondamentale per il riconoscimento della personalizzazione del danno dedurre circostanze di effettivo rilievo, a prescindere dal numero delle stesse. Devono essere idonee, anche se limitate nella quantità, a dimostrare il pregiudizio sofferto.

E’ preferibile osservare le Tabelle che garantiscono uniformità.

*Es. Il fatto di andare a giocare a calcetto e di averlo allegato potrebbe essere un fatto non rilevante se dovesse emergere che quel soggetto non era solito andare a giocare a calcetto.*

La personalizzazione del danno, ha aggiunto, rischia di privare di effettivo valore le Tabelle, di snaturarne l’utilizzo, di rendere difficile la prevedibilità della decisione e di portare a liquidazioni di voci di danno che si sovrappongono l’una all’altra.

Ha ricordato che le Tabelle nascono da uno studio di numerosi casi che sono stati tipizzati. La eccessiva discrezionalità si combatte con la uniformità (basti pensare che si stanno elaborando Tabelle anche in ipotesi di diffamazione). Al di là del danno psichico cosa si potrebbe provare? La circostanza che si siano cambiate le proprie abitudini non deve esporre al rischio di risarcire voci di danno non dovute. Paradossalmente anche per un 1-2% il danneggiato potrebbe vedere stravolte le proprie abitudini di vita, ma non per questo si dovrebbe riconoscere un danno relazionale.

**Gianluigi Morlini (Osservatorio di Reggio Emilia)**: ha spiegato la genesi del neo costituito Osservatorio reggiano che ha realizzato una analisi della giurisprudenza locale sui vari aspetti del danno alla persona.

Si è rilevata una sostanziale uniformità negli orientamenti giurisprudenziali, fatta salva la questione della utilizzabilità da parte del CTU di documenti non prodotti in causa (per la quale alcuni hanno ritenuta necessaria l’autorizzazione del Giudice, altri il consenso delle parti, altri ancora entrambi gli elementi congiunti. E vi è stato persino chi ha dichiarato che il CTU possa muoversi in piena autonomia).

**Loredana Leo (Osservatorio di Milano)**: ha posto in luce il contrasto esistente tra opinione del giurista ed opinione del medico legale. Secondo i Prof. Ronchi e Marozzi, il compito del CTU è anche quello di valutare la “sofferenza nel non potere fare”. Sofferenza che gli operatori di diritto ritengono non debba essere demandata ad accertamento medico legale.

**Fabrizio Pulè (Osservatorio Rimini)**: ha posto una domanda specifica: la personalizzazione deve riguardare le attività ludico ricreative come venivano definite in passato o si fa riferimento ad altre circostanze eccezionali? E nel caso quali?

**Damiano Spera**: ha risposto che occorre accertare ciò che il soggetto faceva prima e ciò che è in grado di fare dopo l’evento di illecito. E a tal fine può assumere rilievo distinguere tra chi svolgeva una vita dinamica o una vita sostanzialmente “tranquilla”, con minori attività dinamico-relazionali. E’ più probabile che l’alterazione e talora addirittura lo sconvolgimento delle predette circostanze dinamico-relazionali, che giustificano una personalizzazione del danno, si abbiano nel primo piuttosto che nel secondo caso.

Vi sono le Tabelle, ma non devono essere mai svuotate di importanza le allegazioni, per la personalizzazione.

**Stefano Leardini (Osservatorio di Rimini)**:ha menzionato il Convegno di Padova che ha visto la presenza di Travaglino e Rossetti aconfronto: è emerso, quale orientamento unico della Terza sezione della Cassazione, che danno biologico, morale e dinamico-relazionale devono costituire un’unica voce di pregiudizio. Il medico legale deve limitarsi a fornire al Giudice la descrizione della lesione onde consentirgli la valutazione della sofferenza in termini sia di temporanea che di permanente.

**DANNO PARENTALE**

Le sentenze della Cassazione hanno fatto chiarezza sulla vittima secondaria che risiede all’estero, cui deve essere attribuito lo stesso trattamento di chi risiede invece in Italia. Sull’argomento si è, dunque, sorvolato.

**Damiano Spera** ha sottolineato che, con l’Edizione 2018, non sono state affatto modificate le Tabelle relative ai criteri di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale; poiché vi sono stati tuttavia fraintendimenti, ha precisato che, nella prossima riunione del Gruppo 3 dell’Osservatorio di Milano, verrà chiarito che il riferimento nelle Tabelle al “valore medio” di liquidazione deve essere interpretato (come prima) nel “valore base”; si ribadirà inoltre, come già evidenziato nei “Criteri orientativi”, che “non c’è un minimo garantito”.

Si è discusso molto sul contenuto dell’**onere di allegazione** e **onere della prova** in riferimento alle diverse situazioni.

Nel caso di famiglia nucleare, si è detto, è necessaria e sufficiente l’allegazione del legame parentale e del danno che si presume, salvo prova contraria, (univocamente considerata…prova difficile da raggiungere tanto da essere ritenuta da più parti una prova diabolica!). Nelle altre situazioni, occorre invece la prova rigorosa delle circostanze che giustifichino il danno (proporzionalità inversa fra prossimità del vincolo e rigore dell’onere della prova).

**Corinne Papetti**,anche sollecitatada **Cristina Lembo** che ha riferito, in caso di competenze territoriali alternative, di ipotesi di cause radicate presso Fori che applicano criteri risarcitori più elevati (e specificatamente Roma) ha spiegato il funzionamento delle Tabelle del Tribunale di Roma, illustrando i criteri adottati, con riferimento al danno da perdita del rapporto parentale.

**Luigi La Battaglia**: ha evidenziato come premessa che il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale si riferisce sia al danno da sofferenza che al danno relazionale. Ha poi riferito di un caso in cui era stata allegata solo la “sofferenza” e per ciò era stato liquidato il solo danno da sofferenza, scorporando, dalla liquidazione, l’equivalente monetario del danno relazionale.

**L’Osservatorio di Milano,** per quanto attiene alla **individuazione dei soggetti legittimati attivi**, tende a limitare la previsione in tabella di un numero eccessivo di soggetti legittimati, sebbene non escluda, in assoluto, la possibilità che il Giudice possa riconoscere il risarcimento del danno ad altri prossimi congiunti (ad esempio: allo zio per la morte del nipote oppure al nipote per la morte del nonno), ancorché l’ipotesi non sia prevista dalla Tabella, a fronte di prova rigorosa del rapporto affettivo e dello sconvolgimento delle abitudini di vita. Tale scelta viene giustificata sia dalla necessità di garantire la tenuta del sistema sotto il profilo macroeconomico, sia perché non si ritiene opportuno tipizzare situazioni ancora non generalmente ricorrenti e che rappresentino casi eccezionali, sia per un bilanciamento di interessi che tenga altresì conto della situazione del danneggiante (specie se non garantito da copertura assicurativa).

Le Tabelle di Roma includono, invece, tra i legittimati attivi, soggetti diversi rispetto a quelli componenti la famiglia nucleare (tra i quali anche i cugini) per quanto la previsione non comporti automatismi risarcitori.

Sul punto si è sviluppato un vivace dibattito.

**Marco Moiraghi (Osservatorio di Milano)**: ha osservato come scopo delle Tabelle sia quello di dare certezza. Se è previsto un minimo garantito deve essere previsto anche un massimo garantito. Può verificarsi che un genitore non abbia avuto alcun rapporto con i figli. Qualora ciò dovesse essere provato in corso di giudizio, egli non dovrà avere diritto ad un risarcimento. Neppure nella misura minima prevista.

**Cristina Cataliotti (Osservatorio di Reggio Emilia)**: ha sottolineato come il vincolo affettivo derivante dal rapporto parentale non possa essere presunto. Basti considerare il caso di tutti quei genitori che si disinteressano completamente della sorte dei figli e molto spesso – si guardi alle separazioni o divorzi – non corrispondono neppure il contributo di mantenimento. Così come il caso dei figli che non si curano minimamente della sorte dei genitori, soprattutto se anziani, e li “parcheggiano” in Istituti fino alla loro morte, spesso senza andare a trovarli. La prova del vincolo affettivo va data. Come? Con la condivisione. Se a una persona si vuole bene con questa si condivide il tempo: si vivono esperienze in comune. Le Tabelle dovranno senz’altro essere utilizzate per garantire uniformità nella quantificazione del danno, ma solo dopo che sarà stata data prova dell’esistenza di un sentimento, a prescindere dal ruolo rivestito dalle parti coinvolte; fosse anche un amico.

**Michele Speranza (Osservatorio di Napoli)**: ha evidenziato come la prova del danno nell’ambito del giudizio vada sempre fornita. Ha sottolineato come da essa non si possa prescindere, se non a rischio di cadere nella tautologia.

**Giuseppe Silici (Osservatorio di Catania)**: ha fatto riferimento all’ambito stragiudiziale, ove il richiamo alla disciplina normativa è minimo. Egli ha sottolineato come le Compagnie di Assicurazione prima di liquidare un determinato danno, esigano una serie di chiarimenti comprovanti la reale configurabilità di quel pregiudizio. Solo ove vengano raccolte informazioni specifiche, la Compagnia provvedere alla liquidazione. In giudizio, se una domanda dovesse risultare del tutto sfornita di allegazioni, non andrebbe neppure presa in esame.

L’attore non può essere sollevato da qualsiasi onere.

**Manuela Laub, Giudice presso il Tribunale di Monza**: ha affermato chel’individuazione dei soggetti legittimati deve essere condotta esclusivamente sulla base del dato normativo, con particolare riguardo agli artt. 2 e 29 della Costituzione. Se non viene riconosciuto il diritto al risarcimento all’amico è perché detto diritto non è menzionato nelle norme costituzionali sopra citate.

Sul c.d. danno riflesso, **Damiano Spera** ha comunicato che, monitorando centinaia di precedenti giurisprudenziali, l’Osservatorio di Milano sta lavorando per fornire criteri più precisi (attraverso l’enucleazione di diversi *range* di liquidazione) e, in particolare, utili indicazioni per consentire alle parti e al giudice di individuare la liquidazione più aderente alla fattispecie concreta, ma sempre all’interno dell’ampia forbice dei valori monetari previsti in tabella.

**DANNO TERMINALE (soggetto che vive nella lucida consapevolezza della fine prossima): Damiano Spera** ha spiegato il funzionamento della “nuova” Tabella e i motivi per i quali si è optato per una riduzione del risarcimento, relativamente ai primi tre giorni di sopravvivenza (da 50.000 euro si è, infatti, passati a 30.000 euro): in particolare si è voluta lasciare maggiore discrezionalità al Giudice ove ci si trovi in presenza di vicende particolarmente drammatiche (si è citato quale esempio quello delle vittime dell’Hotel di Rigopiano, a causa dei soccorsi che non sono arrivati in tempo).

**Corinne Papetti (Osservatorio di Roma)**:ha specificato comela Tabella del Tribunale di Roma non regoli queste ipotesi.

**Mauro Intagliata (Osservatorio di Reggio Emilia)**:ha esposto e commentato una sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 2016 chesi è occupata di un caso di danno da perdita di rapporto parentale tri-genitoriale.

La famiglia non è più quella tradizionale. E’ giusto muoverci nell’ottica di un risarcimento anche con criteri di prova di un affetto diverso da quello strettamente parentale: es. riconoscimento del diritto al risarcimento in favore della compagna di una donna che ha perduto il figlio avuto da un precedente matrimonio e che le due donne avevano cresciuto insieme per 12-15 anni. Dobbiamo ragionare in una materia sociologica e antropologica differente. Sono in atto dei cambiamenti nella nostra società. Ha dichiarato di essere più vicino alle Tabelle di Roma che riconoscono il danno ai nipoti per la perdita del nonno.

**Damiano Spera**:ha evidenziato come il dolore per la perdita di un nonno sia immenso, ma il dolore in sé non è elemento selettivo risarcibile, come dimostra l’enorme dolore che spesso si prova per la perdita di un caro amico. E’ una modalità della vita. Tuttavia, predisporre una Tabella per determinate vittime non vuole dire negare la legittimazione attiva, per la domanda di risarcimento del danno, ai soggetti non contemplati; al contrario, si mira solamente ad individuare i criteri per liquidare il danno nelle ipotesi più ricorrenti nella prassi giurisprudenziale.

**Corinna Papetti**: ha chiarito che non è detto che i soggetti inseriti nella Tabella Romana siano automaticamente destinatari di un risarcimento; tutto deve necessariamente essere provato.Non è convinta del fatto che ai nonni venga riconosciuto il risarcimento e ai nipoti no.

**Stefano Leardini (Osservatorio Rimini)**:anche lui ha dichiarato di ritenere immotivato il mancato inserimento del nipote nelle Tabelle di Milano.

**Paola Carbone (Osservatorio Reggio Calabria)**:ha illustrato come a Milano si sia tenuto un incontro con rappresentanti di altri Paesi Europei. Ciò che è emerso è che in Italia noi liquidiamo importi altissimi se comparati con quelli di altri Paesi Europei. A mero titolo esemplificativo: in Inghilterra per la morte di un figlio viene riconosciuto un danno che si aggira intorno alle 5.000 sterline. In Italia vengono risarciti congiunti che nel resto di Europa non trovano legittimazione. Se volessimo adeguare le nostre Tabelle in un contesto europeo dovremmo fare un passo indietro.

**Fabrizio Pulè (Osservatorio di Rimini)**: ha precisato come, in realtà, in Italia siabbiano cifre che risultano l’opposto di quelle indicate dalla Collega. Per un macro-leso (41 enne impiegato moglie e due figli) in Italia vengono riconosciuti a titolo risarcitorio circa 3.000.000 di euro; in l’Inghilterra 12.000.000. Se è vero che il danno non patrimoniale risulta inferiore all’estero rispetto all’Italia, è altresì vero che da noi viene liquidato molto meno quello patrimoniale.

Il danno patrimoniale ha dei regimi diversi e non può andarsi a confondere con altre voci di danno.

**Roberto Braccialini (Osservatorio di Genova)**:ha concluso i lavori con una splendida frase“*io torno a casa arricchito e mi pongo considerazioni importanti. Prima fra tutte, che occorre conoscere l’orientamento giurisprudenziale così da non decidere in 4 modi diversi la stessa cosa.*

E ha posto un interrogativo *“Il problema della durata della vita media perché non entra nelle Tabelle?”*.

Proprio in queste ultime parole è possibile cogliere il senso dell’obiettivo che da sempre gli Osservatori si pongono, ossia quello di essere luogo di “crescita professionale ed umana” e, al contempo, luogo in cui si pongono domande, interrogativi.

E se, in questo contesto, tante risposte sono state date, tante ne restano da dare.

Del resto, “***Il compito degli uomini di cultura è più che mai oggi quello di seminare dei dubbi, non già di raccogliere certezze”*** (Norberto Bobbio).

**Conclusioni:** Dagli interventi dei vari Osservatori sopra riportati emerge con chiarezza che diverse sono ancora le domande che si pongono in materia di allegazioni e prove e di liquidazione del danno alla persona e varie sono le risposte che si è cercato di dare, soprattutto in materie delicate come quelle della personalizzazione del danno, del danno da premorienza e del danno da morte.

Anziché procedere ad una sintesi dei lavori e ad un’individuazione delle prassi ad oggi condivise, quindi, abbiamo ritenuto più opportuno redigere un Report che desse conto delle questioni ancora da affrontare e che potesse costituire la base di un lavoro comune e di una approfondita ricerca, che siamo sicuri di potere svolgere tutti insieme con la franchezza, la preparazione, il rispetto reciproco e la simpatia che ci hanno accompagnato in questi giorni.